



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Prot. n. 42223 del 29.10.2020

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RITIRO/TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI
BIODEGRABILI DI CUCINE E MENSE (C.E.R. 20.01.08)**

 **Lotto nr. 1 – CIG: 8493556025**

 **Lotto nr. 2 – CIG: 8493560371**

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ritiro/trasporto e trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) provenienti dall'attività di raccolta effettuata sul territorio di competenza di Sistema Ambiente S.p.A.

1.2 Ai sensi dell'art. 48, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il ritiro/trasporto è prestazione secondaria.

1.3 L'affidatario del servizio dovrà provvedere al ritiro dei sopra detti rifiuti messi a disposizione dalla Committente presso il proprio impianto sito in Lucca, via Ducceschi snc, località S. Angelo in Campo, con la periodicità di seguito specificata (art. 7), ed al successivo trattamento presso impianto/i autorizzati a norma di legge.

1.4 Per garantire il regolare e continuativo servizio di ritiro del rifiuto di cui trattasi, l'appalto è suddiviso in numero 2 (due) lotti "quantitativi".

Articolo 2 - CARATTERE PUBBLICO DEL SERVIZIO - SCIOPERI

2.1 I servizi oggetto del presente appalto costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei lavoratori, della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

2.2 Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 della Legge 15.06.1990 n. 146).

Come tale, l'Appaltatore non potrà sospendere, abbandonare ovvero ridurre le prestazioni in appalto né le singole modalità di espletamento dello stesso salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali, l'aggiudicataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili, così come definiti dalla vigente legislazione in materia e secondo quanto concordato tra le OO.SS. e l'impresa nelle intese di cui alla predetta legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

Articolo 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno effettuarsi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e di quelle igienico-sanitarie indicate nei vigenti Regolamenti del Comune di Lucca.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento/trattamento dovrà essere effettuato, a cura della ditta appaltatrice, con automezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni di Legge Nazionali e Regionali e aventi caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie vigenti.

L'impresa appaltatrice è obbligata a prestare la propria collaborazione per consentire a Sistema Ambiente S.p.A. di effettuare, nel corso della gestione, ogni eventuale controllo o misurazione del servizio reso, anche a campione, in qualsiasi momento senza alcun preavviso e senza alcuna spesa aggiuntiva a carico di Sistema Ambiente S.p.A.

Il servizio dovrà essere reso con puntualità e tempestività e dovrà essere tale da garantire il rispetto delle prescrizioni sulla conduzione della sede impiantistica di partenza di Sistema Ambiente S.p.A. A tal proposito, l'Appaltatore dovrà espletare con puntualità e tempestività tutti gli interventi oggetto di programmazione giornaliera e settimanale.

Articolo 4 – PRESA VISIONE LUOGHI DELL'APPALTO PRESSO LA COMMITTENTE

E' in facoltà dei concorrenti prendere esatta visione dei luoghi dell'appalto c/o la Committente (stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo, Via M.Ducceschi snc) così da acquisire reale conoscenza di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e tali da consentire la presentazione dell'offerta.

Un'errata valutazione di quanto visionato e accertato non darà alcun diritto all'Appaltatore di richiedere ulteriori indennizzi o corrispettivi o risarcimenti di qualsiasi specie e natura.

Qualora interessati, **entro e non oltre il 12/11/2020 ore 11**, dovrà essere richiesta alla stazione appaltante l'assistenza a svolgere attività ricognitiva c/o lo stabilimento sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo. In tal caso, la visita sarà effettuata esclusivamente nel giorno e orario concordati con il dipendente incaricato della stazione appaltante, previa prenotazione alla mail garecontratti@sistemaambientelucca.it (Dott. Massimo Barsotti).

Si precisa che:

- 1) al termine del sopralluogo, verrà rilasciata idonea attestazione da parte della stazione appaltante;
- 2) detta attestazione potrà essere inserita nella Busta A-Documentazione. Il mancato inserimento di detta attestazione nella Busta A- Documentazione non costituisce causa di esclusione;
- 3) il sopralluogo dovrà essere svolto dal legale rappresentante del concorrente o suo delegato.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Articolo 5 – RISPETTO DEI CCNL E DELLE NORME DI SICUREZZA

5.1 Al personale impiegato nell'appalto deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5.2 L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale – stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5.3 L'Appaltatore ed il subappaltatore devono osservare ed applicare integralmente le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

5.4 Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, il Responsabile del Procedimento procederà a formale contestazione scritta e se del caso procederà all'inoltro della contestazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 6 – MODALITA' DI CARICO – PESATURA

6.1 Il **CARICO dei veicoli** presso l'impianto di Sistema Ambiente S.p.A. sarà effettuato **a cura di quest'ultima** con proprio personale, mezzi e sistemi. **I veicoli adibiti al trasporto, del tipo autoarticolati con tecnologia *Walking - floor* o vasca ribaltabile**, dovranno avere, nella parte superiore del cassone, delle aperture che permettano il carico anche dall'alto ed essere dotati di sistemi di copertura atti ad impedire la fuoriuscita di materiale durante il trasporto e quindi essere **perfettamente a tenuta**. Il carico dei veicoli avverrà ordinariamente su sei giorni la settimana, dal **lunedì al sabato** con eccezione, normalmente, delle domeniche. Il carico avverrà dalle ore 06.15 fino alle ore 18.00 di ciascun giorno lavorativo (con esclusione della fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le ore 12,30). Il sabato ed i festivi infrasettimanali le operazioni di carico termineranno alle ore 11.30/12.00.

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare tali giorni ed orari, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

Le operazioni di carico dovranno avvenire nel pieno rispetto delle regole di viabilità disposte dalla Committente.

6.2 La **PESATURA** di ciascun carico effettuato avverrà, **a cura della Committente**, presso la pesa - sita nella stazione di trasferimento di S. Angelo in Campo (Lucca) - che, sottoposta a verifiche degli enti competenti, **farà piena prova ai fini della fatturazione**.

Qualora la suddetta pesa non potesse essere utilizzata, la pesata verrà effettuata presso una pesa pubblica di gradimento di entrambe le parti con oneri a carico della Committente.

L'aggiudicatario assume, inoltre, l'obbligo di effettuare ulteriore determinazione del peso dei carichi a destino, per ogni viaggio effettuato, in entrata ed in uscita. Sistema Ambiente S.p.A. potrà richiedere, in ogni momento, copia della documentazione attestante la regolare taratura ed effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli strumenti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino.

Articolo 7 – MEZZI PER IL TRASPORTO DEL RIFIUTO

7.1 Il trasporto del rifiuto dovrà avvenire mediante l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto che garantiscano un numero medio di:

- a) n. 6/7 ritiri a settimana per il Lotto n. 1,
- b) n. 2/3 ritiri a settimana per Lotto n. 2,

ed aventi una portata effettiva, non inferiore a q.li 260, e del tipo Walking – floor o vasche a tenuta ribaltabili, purché in entrambi i casi sia garantita la perfetta tenuta stagna al fine di evitare la fuoriuscita di liquami.

7.2 I dati sopra forniti relativi al numero dei viaggi/settimana assumono valore indicativo e non vincolante essendo forniti in base alle conoscenze attuali; Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in caso di necessità, determinata da cause contingibili ed urgenti, mediante semplice preavviso scritto, la facoltà di ampliare o ridurre il numero dei viaggi, secondo le proprie esclusive necessità complessive di servizio.

7.3 L'idoneità tecnica dei mezzi dovrà garantire, in particolare, durante il trasporto dei rifiuti, che sia evitata la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

7.4 Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore, su richiesta scritta della Committente, dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- i. copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- ii. copia polizza assicurazione RCA in regola con il pagamento del premio;
- iii. elenco dei lavoratori impiegati nel servizio di trasporto e copia patenti di guida.

Articolo 8 – RESPONSABILITA' DEL TRASPORTO

Il trasporto del materiale oggetto di gara è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di ambiente dettata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (e relative norme regolamentari e tecniche di attuazione), nonché in osservanza degli adempimenti previsti

dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o fissati in materia di trasporto merci per conto terzi. Sistema Ambiente S.p.A. declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta caricati sui veicoli, non vengano trasportati secondo le norme di legge. Del mancato rispetto di tali norme unico responsabile sarà sempre e comunque l'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento oggetto del presente Capitolato speciale ancorché non espressamente richiamato.

Articolo 9 – DURATA DELL'APPALTO – OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA C.D. TECNICA

9.1 Per ciascun lotto della presente gara la durata dell'appalto è fissata in **anni 1** decorrenti dal 01.01.2021.

9.2 La Committente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo fino ad ulteriori 24 mesi. Il rinnovo risulterà da atto scritto della Committente d'intesa con l'Appaltatore.

9.3 Ai sensi dell'art. 106, co. 11, Codice, è prevista una opzione di proroga c.d. tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per la individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Articolo 10 – QUANTITATIVO PRESUNTO DI RIFIUTI CONFERITI E VARIANTI INTRODOTTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 La quantità di rifiuto (oggetto del presente appalto), prodotto nell'ambito dei Comuni serviti dalla stazione appaltante, è risultata, a mero titolo indicativo, per l'anno 2020, complessivamente pari a 13.500 tonnellate.

Posto che la qualità e la quantità di rifiuti da trattare, per cause non imputabili alla Committente, sono suscettibili di variazioni, anche significative, in composizione merceologica, in peso o in volume, durante il periodo contrattuale, le eventuali variazioni di tali parametri, rispetto ai dati sopra riportati, non potranno essere addotte a motivo di risoluzione contrattuale e nessuna eccezione o reclamo potrà sollevare la ditta appaltatrice che rimane obbligata al servizio alle medesime condizioni economiche.

Il quantitativo dei rifiuti conferiti potrà, inoltre, subire variazioni in diminuzione in caso di subentro (stimato al 01 Gennaio 2021) del Gestore Unico di Ambito individuato da ATO Toscana Costa.

10.2 La composizione merceologica del rifiuto CER 20.01.08 può essere desunta da un'analisi, seppur datata, su un campione del rifiuto prodotto nel Comune di Lucca (Allegato 1 al presente Capitolato). Queste caratteristiche potranno essere validate, con oneri totalmente a carico del concorrente, laddove lo ritenga necessario, effettuando un'analisi presso lo Stabilimento di Via Ducceschi previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 11 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

11.1 Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii.

11.2 In ragione della natura e delle caratteristiche del contratto, i pagamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.Lgs 231/2002 e ss.mm.ii, avverranno a **60 gg. d.f.f.m.** Gli interessi moratori – salvo che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a Sistema Ambiente S.p.A., sono fissati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell'art. 2 L. 231/2002 e s.m.) maggiorato di 4 punti percentuali.

11.3 Il corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza mensile posticipata. Le fatture, con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972, dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco SUBM70N; in fattura, nella voce Dati relativi alla trasmissione - dovrà essere indicato il codice identificativo gara (CIG) assegnato al presente appalto; in caso contrario Sistema Ambiente S.p.A. non potrà procedere al pagamento.

11.4 L'importo relativo agli oneri per la sicurezza da D.U.V.R.I. sarà corrisposto in unica soluzione al termine delle riunioni di cooperazione e formazione del personale.

11.5 Ai sensi dell'art. 30, comma 5 D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una **ritenuta dello 0,50%**. In tal caso, l'Appaltatore, che nel corpo di ciascuna fattura mensile (posticipata) dovrà indicare la trattenuta dello 0,50 % sull'imponibile, dovrà addebitare l'importo mensile al netto di tale trattenuta. Al termine dell'appalto, dopo la verifica di regolare conformità dei servizi, l'Appaltatore, previa autorizzazione scritta della Committente, dovrà emettere fattura per la sommatoria delle ritenute dello 0,50% effettuate durante il corso dell'appalto.

11.6 In caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, si applica l'art. 30, comma 6 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

11.7 L'ammontare delle eventuali penali di cui al successivo articolo 18 verrà fatturato con cadenza bimestrale ovvero trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

11.8 A garanzia dell'osservanza da parte dell'esecutore degli **obblighi retributivi**, la Committente potrà richiedere la documentazione di seguito elencata in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- a) Unilav;
- b) contratti individuali e trasformazioni;
- c) dichiarazione obbligo di versamento TFR al Fondo Tesoreria;
- d) denuncia di apertura posizione INAIL specifica per il rischio nella attività appaltata;
- e) attribuzione matricola INPS con inquadramento corretto;
- f) estratto LUL relativo ai lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dello stesso;
- g) UNIEMENS;
- h) distinta di versamento con Mod. F24 dei versamenti contributivi conciliata con Uniemens;
- i) quietanze o bonifici bancari relativi ai prospetti paga dei lavoratori occupati nell'appalto per il periodo di esecuzione dell'appalto;



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

- l) documentazione afferente i regolari versamenti o accantonamenti ad enti bilaterali, fondi di previdenza o assistenza, fondi di solidarietà, ed ogni altro trattamento od accantonamento economico-patrimoniale dovuto direttamente o indirettamente al lavoratore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o decentrato di lavoro, contratto individuale, con riferimento al periodo di esecuzione dell'appalto;
- m) autoliquidazioni Inail;
- n) versamento premi Inail;
- o) DM 10;
- p) buste paga quietanzate dai lavoratori impegnati nell'appalto.

Articolo 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Una copia dei suddetti contratti dovrà essere inviata alla Committente al fine di verificare l'apposizione della suddetta clausola.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore con raccomandata a/r o pec.

ARTICOLO 13 – SICUREZZA INERENTE L'APPALTO – D.U.V.R.I.

L'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. (Testo unico sulla sicurezza) obbliga il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nell'art. 26, comma 3-bis viene specificato che l'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di

amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del decreto legislativo 81/2008 e s.m.

Nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) individua l'*interferenza* nella circostanza in cui si verifichi *“un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti”*.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nel luogo di lavoro, ove è previsto che debba lavorare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Il D.U.V.R.I. sarà allegato al contratto e dovrà essere integrato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Resta onere dell'Appaltatore, ivi compresi i subappaltatori, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Articolo 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene urbana e comunque aventi un rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore non dovrà inoltre contravvenire alle norme anti-infortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m., sia nei riguardi dei propri dipendenti che della popolazione.

L'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del D.Lgs 50/2016.

Articolo 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

15.1 L'Appaltatore sarà responsabile:

- del perfetto svolgimento dei servizi affidati, nonché della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

15.2 L'Appaltatore sarà tenuto a:

- adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali verso gli enti previdenziali (INAIL e INPS);
- adottare, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative, da consegnare prima della stipula del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

a) **verso terzi (R.C.T)**: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni, causati nell'esecuzione dell'appalto, a persone, cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. La polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni subiti da Sistema Ambiente S.p.A. (Committente) a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti, opere ed attrezzature, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. La polizza dovrà prevedere anche i danni alle eventuali cose in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione.

Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per ogni singolo sinistro;

b) **verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dei servizi ed essere estesa anche ai danni subiti dal personale del subappaltatore o di altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. **Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ogni singolo sinistro.**

L'Appaltatore sarà in ogni caso unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali.

Articolo 16 – MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche al contratto in corso di validità, autorizzate dal Responsabile unico del Procedimento, sono ammesse in conformità all'art. 106 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non preventivamente approvata dalla Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della

situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del procedimento /Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 17 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni ricompresi nel contratto solo previa autorizzazione della Committente e solo se:

- 1) all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare;
- 2) dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016.

Sistema Ambiente S.p.A. corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti all'art. 105, co. 13 D.Lgs 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 18 – PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

18.1 Nessun motivo giustifica la mancata presenza dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti giornalieri, fatti salvi i motivi di forza maggiore da documentare a cura dell'Appaltatore. Si da atto che non rientrano nei motivi di forza maggiore l'indisponibilità di mezzi per guasti.

18.2 Per il mancato espletamento del servizio, occasionale, per ciascun giorno lavorativo, sarà applicata una penale pari ad € 250,00 in caso di mancato primo espletamento di un viaggio programmato; in caso di ulteriori mancanze, la penale sarà aumentata ogni volta del 30% (es. mancato 1° viaggio: € 250,00; mancato 2° viaggio: € 325,00; mancato 3° viaggio: € 422,50; ecc.). Resta salvo in ogni caso l'obbligo per l'Appaltatore di recuperare tali mancanze entro e non oltre i 2 giorni lavorativi successivi, pena la risoluzione del contratto.

18.3 Se i disservizi dovessero ripetersi per 2 giorni consecutivi, sarà facoltà della Committente risolvere il contratto ai sensi degli articoli 108 del D.Lgs 50/2016 e 1564 del C.C.

18.4 Le penali saranno contestate con pec ed applicate previo contraddittorio scritto.

Articolo 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, la Committente ha la facoltà – qualora l'Appaltatore diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli – di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 10% (dieci per cento) per oneri di amministrazione. Sono fatte salve le azioni legali esperibili dalla Committente per l'eventuale risarcimento dei danni *patiti e patendi*.



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007

Articolo 20 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, con le modalità e per le finalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia definitiva che copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti dell'articolo sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del sopra citato decreto legislativo, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'Appaltatore, sotto pena di decadenza dell'appalto, dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato (di norma 15 giorni), qualora Sistema Ambiente S.p.A. abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Lo svincolo della cauzione avverrà, in base alle disposizioni vigenti, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

L'importo della garanzia può essere ridotto in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 D.Lgs 50/2016.

Articolo 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1 Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto – nelle ipotesi previste per legge - Sistema Ambiente S.p.A. attiverà le procedure per la risoluzione anticipata secondo le indicazioni del caso.

23.2 Costituiranno “gravi” inadempimenti delle obbligazioni contrattuali:

- a) mancato avvio del servizio entro 2 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- b) interruzione/sospensione del servizio per un periodo superiore a 2 giorni lavorativi, esclusi i documentati casi di forza maggiore;
- c) gravi e/o reiterati disservizi;
- d) gravi e/o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro e sicurezza.

23.3 Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; perdita dei requisiti prescritti per legge; nelle ipotesi previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

23.4 In caso di risoluzione del contratto, saranno a carico dell'Appaltatore inadempiente gli oneri relativi all'affidamento ad altra impresa dei servizi oggetto dell'appalto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni ulteriori e l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 22 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32, co. 14, D.Lgs 50/2016, in modalità elettronica nella forma della scrittura privata.

Articolo 23 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si possano risolvere in via bonaria, saranno deferite all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

Articolo 24 – SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

In applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo e 216, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 2/12/2016, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sul risultato della procedura di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) sulla G.U.R.I. e, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale. L'importo di tale spese ammonta indicativamente (complessivamente) ad € 3.000,00 circa (euro tremila/00) e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. L'importo di tali spese verrà ripartito in parti uguali per i 3 lotti. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore dell'Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta corrispondente all'ammontare del rimborso dovuto.

Articolo 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI DA CORRISPETTIVO D'APPALTO

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1 D.Lgs 50/2016). Per la cessione dei crediti da corrispettivo da appalto si applica la disposizione di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente *Area Servizio Tecnico*
Dott. *Giuliana Salsani*



ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007